

## Biometano Pnrr: nuova finestra garanzie e nodi da sciogliere

27 Agosto 2026

Lucio di Cicco e Cristina Martorana

*Com'è cambiato il quadro degli incentivi Pnrr per il biometano: modifica delle scadenze e incertezze su tempi, avvio dei lavori e ammissione di progetti con Pas. Un'analisi dei legali di Legance.*

Negli ultimi mesi il quadro degli incentivi **Pnrr** per il biometano è mutato significativamente.

A fine novembre 2025 la Commissione europea ha approvato la revisione del piano italiano, che ha aperto la strada a un nuovo meccanismo, la cosiddetta "**facility biometano**".

Così, invece di richiedere l'entrata in esercizio degli impianti entro il 30 giugno 2026, la milestone è stata rideterminata nella sola sottoscrizione degli **accordi di concessione** tra Gse e beneficiari.

A marzo 2026 il Gestore ha pubblicato le **regole operative** che hanno fissato i tempi tecnici: tre mesi dal perfezionamento dell'accordo di concessione per avviare i lavori (o, in alternativa, prestare una garanzia) e 24 mesi dalla pubblicazione degli atti di concessione per entrare in esercizio.

Sono stati pubblicati **quattro atti di concessione**, rispettivamente l'11 maggio, il 5 giugno, il 15 giugno e il 30 giugno 2026.

Il termine per inviare la **nota di accettazione** e perfezionare l'ultimo accordo di concessione è dunque scaduto il 30 luglio 2026.

Il 13 agosto 2026 il **Gse** ha pubblicato gli **schemi di garanzia** per il biometano e ha fissato una finestra per la loro presentazione, dal 15 settembre al 15 ottobre 2026, indipendentemente dalla data in cui ciascun beneficiario ha sottoscritto il proprio accordo di concessione.

Da settembre sarà inoltre operativo un **portale dedicato**, Giga, per la gestione telematica di queste garanzie.

### Facility biometano: una modifica delle regole operative

Il primo aspetto da evidenziare è che quella del 13 agosto non è stata una mera news, ma una vera e propria **modifica delle scadenze** previamente previste per la costituzione delle garanzie.

Le regole operative facility biometano, infatti, stabiliscono che chi non avvia i **lavori entro tre mesi** dal perfezionamento dell'accordo di concessione deve prestare, entro lo stesso termine di tre mesi, la garanzia, pena la decadenza dagli incentivi.

Con **quattro pubblicazioni scaglionate** tra l'11 maggio e il 30 giugno 2026, il termine dei tre mesi

(assumendo l'invio della nota di accettazione l'ultimo giorno utile) cadeva per i progetti inclusi nel primo atto di concessione a inizio settembre, mentre per quelli inclusi nell'ultimo alla fine di ottobre.

La **nuova finestra** del 15 settembre-15 ottobre, uguale per tutti a prescindere dalla data dell'accordo, di fatto supera quella logica: per chi aveva l'accordo di concessione più risalente, allunga i tempi; per altri, li abbrevia. Uniformandoli però li rende più certi e prevedibili per tutti. Il secondo aspetto, altrettanto rilevante, è che questa modifica della scadenza riguarda solo la costituzione della garanzia, non il termine per avviare i lavori.

In altre parole: il termine di tre mesi dal **perfezionamento dell'accordo di concessione** rimane applicabile per chi intende avviare i lavori e non prestare la garanzia.

Ciò che cambia è soltanto il termine ultimo entro cui, se i lavori non sono partiti, si può ancora mettere in sicurezza la posizione con una **fideiussione** o un **deposito cauzionale**.

È una differenza che vale la pena avere chiara, perché lascia scoperto **un problema pratico** non da poco per chi, confidando in un possibile allineamento generale delle scadenze, non ha ancora avviato i lavori né costituito la garanzia.

### Tre questioni aperte che meritano una riflessione

Al di là del dato di calendario, ci sono almeno tre **nodi interpretativi** che meritano di essere tenuti in considerazione dagli operatori.

Il primo riguarda un **trattamento** che appare oggettivamente **più severo** per chi presta la garanzia invece di avviare i lavori nei tre mesi.

Le regole prevedono che, se l'impianto non entra in esercizio entro ventiquattro mesi, chi ha la garanzia non solo perde il contributo in conto capitale e l'incentivo (come chiunque altro sfori quel termine), ma subisce anche l'**escussione della garanzia** stessa.

Chi invece ha avviato i lavori in tempo, pur restando esposto al medesimo rischio di decadenza dagli incentivi in caso di ritardo, non rischia l'escussione.

Il risultato pratico è che **due situazioni analoghe**, si pensi a un progetto che parte con qualche giorno di ritardo, vengono **trattate in modo molto diverso** solo perché una delle due si è avvalsa della garanzia. È un punto su cui, a seconda dei casi, può valere la pena ragionare per tempo.

Il secondo riguarda cosa si debba intendere per "**avvio dei lavori**" nei tre mesi della facility. L'impianto generale del DM 15 settembre 2022 prevede, sin dall'origine, che un intervento si consideri avviato con il primo atto che rende l'investimento irreversibile, come l'ordine delle attrezzature o la firma di un contratto Epc (*engineering, procurement and construction contract*), senza dover aspettare l'apertura fisica del cantiere.

La domanda, oggi, è se questa stessa logica valga anche per il **nuovo termine di tre mesi** per evitare di dover costituire la garanzia: è una lettura ragionevole e coerente con l'impianto generale della misura, ma non risulta che sia mai stata confermata espressamente con riferimento a questo

specifico termine.

Il terzo tema è forse il più delicato e riguarda i **progetti ammessi** in graduatoria **tramite Pas** che devono ancora ottenere l'autorizzazione alle emissioni ex art. 269 del Codice dell'Ambiente.

Questi progetti potrebbero trovarsi nell'**impossibilità di avviare i lavori** nei tre mesi, in quanto, ai sensi dell'art. 31-bis del Dl 2 marzo 2024, n. 19, tale autorizzazione può essere ottenuta anche in seguito al perfezionamento della procedura di ammissione al beneficio, purché prima dell'avvio dei lavori.

Ma se l'avvio dei lavori nei tre mesi può consistere in un **fermo impegno**, che per definizione non comporta alcuna attività fisica in cantiere e quindi nessun impatto ambientale, non si vede perché quel fermo impegno non possa essere assunto anche prima di ottenere l'autorizzazione alle emissioni, fermo restando che quest'ultima dovrà comunque arrivare prima dell'apertura del cantiere vero e proprio.

Tale lettura consentirebbe di **conciliare la tutela ambientale**, che resta intatta, con l'esigenza di non far perdere ai progetti tempo prezioso rispetto agli obiettivi del Pnrr.

Si tratta, tuttavia, di un punto estremamente delicato che potrebbe impattare sul diritto a percepire gli incentivi e sul quale è quanto mai **auspicabile che il Gse intervenga** facendo chiarezza.

Con un **quadro in costante evoluzione** e con numerose scadenze in vista, molto si gioca su aspetti apparentemente di dettaglio: identificare quali scadenze si sono effettivamente spostate, quali restano ferme, dove vi sono margini interpretativi che vanno gestiti per tempo e con visione strategica.